



Il Sindacato.

Assegni per figli

- CHF 200.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 250.00 per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Assicurazione contro le malattie

Il lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 90% del salario dal 2° giorno di malattia.

Il premio è a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.

Assicurazione contro gli infortuni

In caso di infortunio il lavoratore ha diritto alle indennità versate dalla SUVA. Il datore di lavoro deve pagare l'80% del salario perso per i giorni di lavoro persi non indennizzati dalla SUVA (giorni di carenza).

Pensionamento anticipato

Per beneficiare del pensionamento a 60 anni il lavoratore deve aver lavorato almeno 15 anni negli ultimi 20 anni, di cui gli ultimi 7 senza interruzioni, in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN.

Previdenza professionale LPP (2° pilastro)

Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale. Il salario assicurato è calcolato come segue: salario orario x 176 ore x 13 mesi.

Il datore di lavoro deve consegnare ogni anno ad ogni operaio un certificato di assicurazione.

Garanzia d'occupazione

Per i contratti di tirocinio AFC stipulati dopo il 1° gennaio 2019, l'impresa garantisce al diplomato la possibilità di lavorare ancora almeno sei mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio.

Assenze per ragioni familiari

- Decesso coniuge, figlio, fratello, sorella, genitore, suoceri: 3 giorni
- Proprio matrimonio: 1 giorno
- Nascita figlio: 1 giorno
- Proprio trasloco: 1 giorno
- Visita di reclutamento: 1 giorno

Vacanze collettive

Le vacanze collettive sono fissate da sabato 1° agosto a domenica 16 agosto (inclusi).

Assunzione / licenziamento

I primi 2 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni.

Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile e osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° al 9° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi

Per i lavoratori, che hanno compiuto 55 anni, il termine di disdetta è di 4 mesi dal 2° al 9° anno di servizio e di 6 mesi dal 10° anno di servizio.

Trattenute


Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5,275% del salario e delle indennità (esclusi assegni e trasferte)
- SUVA non prof.: 2,62% del salario AVS (tasso indicativo)
- AD: 1,1% del salario AVS
- PEAN: 2,25%

Edilizia TI

Riassunto delle principali condizioni di lavoro in Ticino dal

1° gennaio 2020




I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	091 835 50 45
Biasca	sindacato + CD	via Giovannini 2	091 862 12 44
Castione	amministrazione regionale	casella postale 178	091 822 30 90
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	091 682 92 02
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	091 756 20 20
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	091 961 83 83
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgiti ai nostri uffici!

Salari minimi dal 1° gennaio 2020

Classe	Qualifica	Orario	Mensile
C	Lavoratore senza conoscenze professionali	CHF 26.35	CHF 4'573.00
B	Lavoratore edile con conoscenze professionali, ma senza certificato professionale, che per le sue buone qualifiche è promosso dal datore di lavoro dalla classe C alla classe B. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene la classe B	CHF 29.20	CHF 5'003.00
A	Lavoratore edile qualificato senza certificato professionale: (1.) con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPPS oppure (2.) riconosciuto esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratore edile qualificato. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene la classe A.	CHF 30.85	CHF 5'433.00
Q	Lavoratore diplomato, quale muratore, costruttore stradale, carpentiere, ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri (tirocinio compreso)	CHF 32.05	CHF 5'638.00
V	Lavoratore qualificato, che ha portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPPS, o che è stato nominato dal proprio datore di lavoro	CHF 34.00	CHF 5'982.00
Giovane lavoratore (AFC)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nel 1° anno dopo la fine del tirocinio ■ Nel 2° anno dopo la fine del tirocinio ■ Nel 3° anno dopo la fine del tirocinio 	<ul style="list-style-type: none"> CHF 27.25 CHF 28.85 CHF 30.45 	<ul style="list-style-type: none"> CHF 4'792.00 CHF 5'074.00 CHF 5'356.00
Giovane lavoratore (CFP)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nel 1° anno dopo la fine del tirocinio ■ Nel 2° anno dopo la fine del tirocinio ■ Nel 3° anno dopo la fine del tirocinio ■ Nel 4° anno dopo la fine del tirocinio 	<ul style="list-style-type: none"> CHF 26.35 CHF 26.35 CHF 27.75 CHF 29.30 	<ul style="list-style-type: none"> CHF 4'573.00 CHF 4'618.00 CHF 4'889.00 CHF 5'161.00
APPRENDISTA (AFC)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nel 1° anno di tirocinio ■ Nel 2° anno di tirocinio ■ Nel 3° anno di tirocinio 	<ul style="list-style-type: none"> CHF 9.60 CHF 12.80 CHF 16.00 	<ul style="list-style-type: none"> CHF 1'691.00 CHF 2'255.00 CHF 2'819.00
Nuovi salari minimi dei contratti di tirocinio sottoscritti dopo il 1° gennaio 2019			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nel 1° anno di tirocinio ■ Nel 2° anno di tirocinio ■ Nel 3° anno di tirocinio 	<ul style="list-style-type: none"> CHF 6.40 CHF 9.60 CHF 12.80 	<ul style="list-style-type: none"> CHF 1'128.00 CHF 1'691.00 CHF 2'255.00
APPRENDISTA (CFP)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nel 1° anno di tirocinio ■ Nel 2° anno di tirocinio 	<ul style="list-style-type: none"> CHF 4.65 CHF 7.70 	<ul style="list-style-type: none"> CHF 815.00 CHF 1'358.00

Adeguamenti salariali 2020

I salari effettivi di tutti i lavoratori – di tutte le classi salariali – sono da aumentare di **fr. 80.- al mese** rispettivamente di **fr. 0.45 all'ora**.

Orario di lavoro

Le ore di lavoro possibili sono fissate in 2'064 ore (vacanze incluse) per le imprese che non ricorrono a flessibilità. Per le imprese che utilizzano flessibilità, le ore di lavoro possibili sono al massimo 2'144 (90 ore flessibili incluse) con una durata minima di 2'054.

Festivi e tredicesima mensilità

Indennità festivi 3% del salario di base, tredicesima mensilità 8.3% del salario lordo.

Ore straordinarie

Le ore prestate in più di quanto indicato nel calendario danno diritto ad un supplemento del 25% e devono essere pagate mensilmente, ad eccezione delle ore prestate per casi motivati e comunicati alla CPC entro il giorno seguente.

Salario costante

Il salario costante si ottiene moltiplicando la paga oraria di base x 176. Ai lavoratori vanno indicate ogni mese sulla busta paga le ore di lavoro svolte durante il mese.

Ore flessibili

Le 90 ore flessibili possono essere compensate con le ore non fatturate alla cassa disoccupazione (ad eccezione dei giorni di carenza), a condizione che il lavoratore possa disporre liberamente di queste ore, o con le ore non lavorate a seguito di esigenze di flessibilità aziendale.

Regolamentazione

- I lavoratori sono tenuti a restare sul cantiere per un massimo di 2 ore in attesa della decisione definitiva di sospensione del lavoro per intemperie; queste ore possono essere compensate con le ore flessibili.
- Tutte le ore perse per intemperie o per esigenze di flessibilità, che superano le 90 ore, dovranno essere pagate.
- Se durante l'anno il lavoratore avrà effettuato più di 2'054 ore, le ore eccedenti verranno compensate, entro il 30 aprile dell'anno successivo, a salario normale o in tempo libero.
- Con il conteggio mensile del salario sarà comunicato ai lavoratori il saldo delle ore flessibili rimanenti.

Indennità alta montagna

- CHF 8.80/giorno per cantieri tra 1'200 e 1'500 msm
- CHF 11.65/giorno per cantieri sopra i 1'500 msm

Indennità per pranzo e trasferta

- CHF 1.50/ora (indipendentemente dalla forma di pagamento)
- CHF 0.60/km per l'uso dell'auto propria, CHF 0.30/km per l'uso della motocicletta e CHF 0.20/km per l'uso del ciclomotore

Indennità di vacanze

- Dal compimento del 20° anno di età e fino al 50° anno compiuto: 25 giorni lavorativi per i salariati a mese, 10.6% del salario per i salariati a ora
- Fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto: 30 giorni lavorativi per i salariati a mese, 13% del salario per i salariati a ora

Tempo di viaggio

Il tempo di viaggio complessivo dal punto di raccolta al cantiere (e ritorno) è indennizzato come segue:

- primi 30 minuti al giorno: nulla
- tutto il tempo oltre i 30 minuti: pagato come tempo di lavoro

Sul conteggio paga il tempo di viaggio retribuito dovrà essere indicato separatamente dalle ore di lavoro effettive.

Indennità per intemperie

Il lavoratore ha diritto all'80% del salario per tutte le ore di lavoro perse a causa di intemperie (ad eccezione delle ore computate come ore flessibili, fino ad un massimo di 90 ore all'anno). Il datore di lavoro deve pagare queste ore con l'usuale stipendio.

Personale interinale e assunzioni d'impiego

Dal 01.01.2017 l'impiego di questi lavoratori è disciplinato in base al numero di dipendenti presenti in cantiere secondo i seguenti parametri massimi:

- sino a 5 lavoratori – un lavoratore a prestito;
- tra 6 e 10 lavoratori – due lavoratori a prestito;
- oltre 11 lavoratori – massimo il 20%.

Salvo eccezioni, è fatto divieto alle imprese di assumere personale temporaneo nei due mesi seguenti il termine di disdetta relativo al licenziamento di uno o più lavoratori.